

DELIBERA N. 29 DD. 29/07/2020 – SCADENZA 08/08/2020

OGGETTO: Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di Previsione 2020 - 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";

Richiamato l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

Vista la deliberazione n. 008 del 18.02.2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020–2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 015 dd. 29 aprile 2020 è stata adottata la prima variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2020-2022;
- con deliberazione giuntale n. 016 dd. 29 aprile 2020 è stata adottata una variazione alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2020-2022 conseguente alle variazioni di bilancio assunte con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 29 aprile 2020;
- con deliberazione giuntale n. 022 dd. 20 maggio 2020 si è provveduto al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. con conseguente variazione agli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31/12/2019, ed il correlato adeguamento del fondo

pluriennale vincolato, nonché di adeguare il fondo pluriennale vincolato in entrata del bilancio 2020 alle risultanze del riaccertamento ordinario 2019;

- con deliberazione giuntale n. 023 dd. 20 maggio 2020 è stata adottata la prima variazione d'urgenza alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2020-2022, ratificata con delibera di Consiglio comunale n. 20 dd. 30 giugno 2020;

Ritenuto pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri.

Vista l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale non è emersa la necessità di adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio;

Richiamato l'art. 193 comma 3, in base al quale *"Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"*;

Rilevato che dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese ad oggi prevedibili, non si rilevano al momento ipotesi di possibili squilibri di gestione, salvo il verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevisti;

Atteso che, come dimostrato nei prospetti allegati, permane una situazione di equilibrio di bilancio e che pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Verificato l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

Dato atto che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;

Vista la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Responsabili dei Servizi, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio;

Considerato in particolare che nella parte straordinaria di bilancio, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019, si è accertata la disponibilità avanzo di amministrazione libero di euro 583.265,40, di cui 196.000,00 viene impiegato per gli interventi di seguito elencati:

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione, PROGRAMMA 5 – Gestione dei beni demaniali: si prevede di stanziare le somme di: € 5.000,00 a integrazione di manutenzioni di beni immobili, € 63.000, 00 per l'efficientamento energetico di beni immobili ed € 9.000,00 come compartecipazione di spesa della convenzione tra i comuni della Val Rendena per il progetto di simbolo di benvenuto;

MISSIONE 4 – Istruzione e diritto allo studio – PROGRAMMA 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria: si prevede di stanziare la somma di € 15.000, 00 per interventi sul polo scolastico;

MISSIONE 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 1 – Sport e tempo libero: si prevede di integrare lo stanziamento esistente di € 10.000,00;

MISSIONE 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa – PROGRAMMA 1 – Urbanistica ed assetto del territorio: si prevede di stanziare la somma di € 20.000, 00 per il completamento della messa in sicurezza della Val di Borzago;

MISSIONE 10 – Trasporti e diritto alla mobilità - PROGRAMMA 5 – Viabilità ed infrastrutture stradali: si prevede di stanziare la somma di € 130.000,00 per la realizzazione di parcheggi pubblici;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che con la presente variazione viene modificato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 23.07.2020 agli atti sub prot. n. 3719 dd. 23.07.2020, come previsto dall'art. 10 del vigente regolamento di contabilità e dall'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000, comma 1 lettera b);

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto la L.R. n. 2 del 03 maggio 2018 all'oggetto: "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco,

Delibera

1. Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari come dimostrato nei seguenti allegati:
 - All. 1 - Prospetto di controllo degli equilibri di bilancio assestato;
 - All. 2 - Prospetto di controllo della gestione di competenza
 - All. 3 - Prospetto di controllo della gestione di cassa;
 - All. 4 - Prospetto di controllo della gestione dei residui;
2. Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegati A 1-2) - Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 – entrata e spesa,
 - Allegati B 1-2) - Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 per il tesoriere (mod. 8/1);
3. di dare atto che, per effetto delle variazioni eseguite con il presente provvedimento, rimane assicurato l'equilibrio economico e il pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, come dimostrato dall'allegato e C) quadro generale riassuntivo che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
4. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D.lgs 267/2000.
5. Di aggiornare con i nuovi o maggiori interventi, oggetto della presente variazione al bilancio 2019-2021-, il programma generale delle opere pubbliche che fa parte del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 come risulta dall'allegato "D";
6. Di dare atto che in conseguenza delle variazioni apportate si intende parimenti modificato, per la parte finanziaria, anche il Documento Unico di Programmazione 2020 -2022, approvato con la deliberazione del Consiglio n. 08 di data 18.02.2020 richiamata in premessa
7. Di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, l'elenco delle spese in conto capitale con i relativi mezzi di finanziamento, come risulta dall'allegato "E";
8. Di dare atto che con successivo provvedimento la Giunta comunale effettuerà le conseguenti modifiche all'atto di indirizzo 2020 -2022 e le variazioni di cassa 2020.
9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2020;
10. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, della LR. n. 2 del 03 maggio 1918 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Successivamente, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 8, voti contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 8 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese e proclamati dal Sindaco

DELIBERA

11. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03 maggio 2018.

* * * * *